SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1808)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, BOMBARDIERI, BERNASSOLA, CODAZZI e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1986

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di crediti di pensione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 429 del codice di procedura civile, così come è stato modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, ha disposto che il giudice deve liquidare a favore del lavoratore in caso di ritardato pagamento, oltre gli interessi moratori, anche i danni da svalutazione. La norma è di grande portata pratica perchè esonera il lavoratore dall'onere posto dall'articolo 1224 del codice civile di dare la prova del danno eccedente la misura degli interessi moratori, prova spesso difficile quando, come preteso da certa giurisprudenza, viene escluso il riferimento al fatto notorio della svalutazione.

Non c'è dubbio che una norma siffatta debba essere applicata anche alle pensioni, i cui destinatari rappresentano la categoria più indifesa mentre subiscono i più gravi ritardi nei pagamenti.

Però la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, attenendosi restrittivamente alla lettera della norma, ha escluso i crediti di pensione dal trattamento più favorevole.

Per tale motivo si rende necessario l'intervento del legislatore inteso a sanare la grave disparità di trattamento in atto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La dizione « crediti di lavoro », di cui al terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile, così come è stato modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, va interpretata nel senso che comprende anche i crediti di pensione.